

**Violazioni di misure specifiche per alcuni materiali ed oggetti
destinati al contatto con i prodotti alimentari**

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Art.4 paragrafo 3 del Reg. CE 1935/2004	<p>Comma 1 Art. 7 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori.</p>	Da euro 4.000 a euro 40.000
Art.4 paragrafo 4 del Reg. CE 1935/2004	<p>Comma 2 Art. 7 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori</p>	Da euro 2.500 a euro 30.000
Art.4 lettera a) del Reg. CE 450/2009	<p>Comma 3 Art. 7 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati.</p>	Da euro 1.500 a euro 25.000
Art.4 lettera e) del Reg. CE 450/2009	<p>Comma 4 Art. 7 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo (Reg. CE 450/2009).</p>	Da euro 7.500 a euro 60.000
Art.4 lettera d) del Reg. CE 450/2009	<p>Comma 5 Art. 7 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti</p>	Da euro 1.500 a euro 15.000

	dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 450/2009.	
Art.4 lettera f) del Reg. CE 450/2009	<p>Comma 6 Art. 7 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo.</p>	Da euro 1.500 a euro 15.000

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Art. 4 lettera e) del Reg. UE 10/2011	<p>Comma 1 Art. 8 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai capi II e III del regolamento medesimo (Reg. UE 10/2011).</p>	Da euro 6.000 a euro 60.000
Art. 4 lettera e) e art. 15 paragrafo 1 del Reg. UE 10/2011	<p>Comma 2 Art. 8 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo (Reg. UE 10/2011).</p>	Da euro 1.500 a euro 15.000

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Art. 3 paragrafo 1 e art. 8 paragrafo 6 del Reg. CE 282/2008	<p>Comma 1 Art. 9 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o</p>	Da euro 6.000 a euro 60.000 e sospensione attività fino a sei mesi; revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi

	oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata.	
Art. 7 paragrafo 1 del Reg. CE 282/2008	<p>Comma 2 Art. 9 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della metà, si applicano al titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto regolamento.</p>	Sospensione dell'attività fino a quattro mesi; sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi
Art. 7 paragrafo 2, comma 1 del Reg. CE 282/2008	<p>Comma 3 Art. 9 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008.</p>	Da euro 5.000 a euro 30.000
Art. 10 del Reg. CE 282/2008	<p>Comma 4 Art. 9 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008, al Ministero della Salute e all'Autorità sanitaria territorialmente competente.</p>	Da euro 3.000 a euro 18.000
Art. 11 del Reg. CE 282/2008	<p>Comma 5 Art. 9 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008</p>	Da euro 3.000 a euro 18.000
Art. 12 del Reg. CE 282/2008	<p>Comma 6 Art. 9 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato I del predetto regolamento (Reg. CE n. 282/2008).</p>	Da euro 3.000 a euro 18.000

Disposizione violata	Descrizione sanzione	Importo Sanzione
Art. 2, 3 e 4 del Reg. CE 1895/2005	<p>Comma 1 Art. 10 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che non rispetta le previsioni specifiche di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento CE n. 1895/2005.</p>	Da euro 6.000 a euro 60.000
Art. 5 del Reg. CE 1895/2005	<p>Comma 2 Art. 10 Schema di decreto legislativo – disciplina sanzionatoria.</p> <p>L'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 1895/2005.</p>	Da euro 5.000 a euro 15.000